Allegato alla deliberazione di C.C. n. 102 del 30.04.2012

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

in attuazione dell'articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e successive modificazioni e del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30.04.2012

Comune di Gubbio

TITOLO I - PRINCIPI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia	
Art. 3 - Procedure alternative all'acquisizione in economia	
Art. 4 – Determinazione prezzi	
Art. 5 - Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia	
Art. 6 - Limiti economici relativi a talune tipologie di lavori in economia	
TITOLO II – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ACQUISIB	[LI IN
ECONOMIA	6
Art. 7 - Lavori in economia	
Art. 8 - Forniture in economia	
Art. 9 - Servizi in economia	
Art. 10 - Interventi misti	
TITOLO III - PROCEDIMENTO	_
Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento	
Art. 12 - Procedimento in economia mediante amministrazione diretta	
Art. 13 – Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario	
Art. 14 - Atti della procedura	16
Art. 15 – Requisiti degli operatori economici	
Art. 16 - Scelta del contraente	
Art. 17 Pubblicità e comunicazioni	
Art. 18 Stipulazione contratto	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	
Art. 19- Interventi d'urgenza	
Art. 20- Lavori di somma urgenza	
Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco.	
Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili	
Art. 23 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lav	orativo
di persone svantaggiate	
Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici	
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, LE FORN	
E I SERVIZI IN ECONOMIA	_
Art. 25 - Garanzie	
Art. 27 - Inadempimenti	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 29- Rinvio	
Art. 30- Principio di prevalenza (introdotto con D.C.C. del 14.11.2011)	
Art. 31– Entrata in vigore	
, were see	

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti), e del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e successive modificazioni e del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (in vigore dal 09 giugno 2011) nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario.
- 2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
- Sono esclusi dal presente regolamento i lavori, servizi e forniture che per disposizioni legislative e regolamentari sono trasferite tra le competenze di altri soggetti.
- 5. L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con il presente regolamento.
- 6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

- 1. L' acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori può avvenire:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2. Le acquisizioni mediante amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
- 3. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario avviene mediante affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati mediante procedura negoziata.

Art. 3 - Procedure alternative all'acquisizione in economia Ricorso alla Consip

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di ricorrere per l'acquisizione dei beni e dei servizi elencati agli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

- programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488¹.
- 2. La Stazione Appaltante è tenuta ad utilizzare per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento i parametri di qualità e di prezzo previsti per beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o i prezzi di mercato previsti da organismi a ciò preposti, ai fini di valutare la congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

Ricorso al mercato elettronico

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsto dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

- 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
- 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
- 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
- 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

¹ Art. 26 – acquisto di beni e servizi

attraverso il mercato elettronico di cui al citato articolo realizzato, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della società Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza di cui all'articolo 33 del Codice dei contratti.

Art. 4 - Determinazione dei prezzi

- 1. L'importo dei lavori in economia di cui all'articolo 7 può essere determinato mediante l'utilizzo dei prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, dei prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore.
- 2. Ai fini della determinazione dei prezzi dei beni, servizi e lavori da acquisire in economia è necessario valutare che il valore economico degli stessi sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di settore e del territorio di competenza e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Art. 5 - Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia

- 1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie di intervento, l'affidamento in economia dei lavori indicati nel presente Regolamento non può superare l'importo di euro 200.000,00 e l'affidamento in economia dei servizi e delle forniture elencati nel presente Regolamento non può superare l'importo della soglia prevista per gli appalti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, attualmente pari a euro 193.000,00.
- 2. Gli importi indicati al precedente comma 1 non possono essere superati nemmeno qualora si verifichi la necessità di eseguire attività aggiuntive e integrative quali: perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
- 3. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dal presente Regolamento.
- 4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti misti di cui all'articolo 10, affidati separatamente a contraenti qualificati in specifici settori, qualora tali affidamenti

- separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
- 5. Il limite di importo di cui al comma 1, previsto per i servizi e le forniture in economia (€ 193.000,00) è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 6 - Limiti economici relativi a talune tipologie di lavori in economia

- 1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7 del presente regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori da eseguire in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
- 2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 7, comma 1.

TITOLO II – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 7 - Lavori in economia

- 1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto del limite economico previsto **all'articolo 5, comma 1, (200.000,00 euro)** i seguenti lavori (ad esclusione di quelli trasferiti tra le competenze di altri soggetti nei limiti e con le modalità stabilite negli atti di trasferimento):
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
 - lavori da eseguirsi di urgenza a causa di calamità per evirare pericoli;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica;

- b)interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d)lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità:
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, o di dispositivo giurisdizionale;
- g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
- 2. Possono altresì essere eseguiti in economia, nel rispetto del limite economico di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento (100.000,00 euro), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano nella predetta fattispecie, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, restauro, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti (compresa l'installazione di impianti, strumenti ed apparecchiature volte al risparmio energetico), infissi, accessori e pertinenze compresa l'installazione di impianti;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d)manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
- 3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8 - Forniture in economia

- 1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e per i servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, di seguito elencate (ad esclusione di quelle trasferite tra le competenze di altri soggetti nei limiti e con le modalità stabilite negli atti di trasferimento):
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti; arredi e suppellettili per il servizio elettorale;
 - b) libri, codici, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) rilegature di libri e registri delle Gazzette Ufficiali, del Bollettino Ufficiale della Regione;
 - d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere, compresa la relativa manutenzione;
 - e) spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze e cerimonie e premiazioni;
 - f) materiale per la redazione degli atti, acquisto di stampati, modelli, modulistica, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
 - g) forniture per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - h) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, combustibile per alimentare mezzi in dotazione e a noleggio;
 - i) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - j) materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso;
 - k) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socioassistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - m) noleggio o acquisto di colonnine per boccioni acqua di distributori automatici per alimenti;
 - n) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, mense scolastiche, alla

- cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- o) forniture inerenti sussidi ai bisognosi;
- p) generi alimentari per le mense scolastiche e per i centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- *a*) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- r) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, anche mediante l'acquisto di macchine compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- s) provviste combustibili per il riscaldamento;
- t) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- u) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, attrezzature per l'arredo urbano in genere, attrezzature per gli impianti sportivi;
- v) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- w) acquisti di ferramenta, utensileria manuale ed elettrica;
- x) acquisto di minuteria per lavori e manutenzione in genere;
- y) acquisto e noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
- z) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto, macchine operatrici, ed attrezzature per i servizi comunali compreso tasse di circolazione;
- aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni e ricorrenze pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- bb) addobbi e luci natalizie e per altre ricorrenze;
- cc) contrassegni legali, fasce tricolori, bandiere e sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- dd)opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- ee) oggetti d'antiquariato;
- ff) materiale per segnaletica stradale, per impianti sportivi e per il verde pubblico;
- gg) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- hh)forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- ii) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- jj) noleggio e acquisto di mezzi di trasporto e relativa manutenzione;
- *kk)* noleggio ed acquisto macchine fotocopiatrici, fax e altre attrezzature e relativo materiale tecnico;

- mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio, articoli ed attrezzature varie;
- *mm)* beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati e relativo materiale tecnico;
- nn)apparecchiature telefoniche;
- oo) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- pp)apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- qq)attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
- rr) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montaferetri, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
- ss) locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione dei convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione qualora non vi siano disponibili o sufficienti o idonei locali;
- 2. Possono essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori previsti all'articolo 7 del presente Regolamento o alla prestazione di servizi previsti all'articolo 9 del presente Regolamento.
- 3. Il ricorso all'acquisizione di forniture in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti, e di seguito elencati (ad esclusione di quelli trasferiti tra le

competenze o di altri soggetti nei limiti e con le modalità stabilite negli atti di trasferimento):

- a) manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, giardini e aree verdi, riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- b) lampade votive cimiteri comunali;
- c) trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- d) nolo, spedizione, imballaggio, facchinaggio;
- e) servizi postali, telefonici e telegrafici;
- f) trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- g) facchinaggio, imballaggio;
- h) telecomunicazione quali trasmissione dati, costituzione ed aggiornamento banche dati, gestione dati informatici, gestione di rete fornitura dati analisi dati consulenza e assistenza informatica;
- i) servizi assicurativi bancari e finanziari esclusi il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- j) servizi informatici e affini; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, abbonamenti e aggiornamenti software;
- k) servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi statistici, indagini, studi, elaborazione dati, analisi rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, incarichi di studio, ricerca e consulenze;
- I) rilievi topografici, accatastamenti, frazionamenti;
- m) contabilità e tenuta dei libri contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, presentazione e diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'Amministrazione;
- n) ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- o) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- p) pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari e di pulizia del territorio comunale;
- q) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, deregistrazione, servizi di traduzione ed interpretazione, copia e trascrizione e rilegatura registri, libri e vari, elaborazione e la stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti, locandine, volantini editi dal Comune;
- r) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;

- s) smaltimento frazione umida rifiuti solidi urbani, smaltimento durevoli, medicinali e smaltimento dei rifiuti differenziati in generale;
- t) servizi di igiene urbana e ambientale;
- u) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- v) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- w) reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, per personale d'ufficio per servizi di assistenza;
- x) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- y) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- z) gestione dei centri estivi, ricreativi e delle altre attività di supporto e completamento alle attività didattiche e socio educative;
- aa) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, accertamenti sanitari del personale in servizio;
- bb)servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, mostre, conferenze, convegni e riunioni, concorsi indetti dai competenti uffici, la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- cc) servizi di rappresentanza, ospitalità, riconoscimenti;
- dd)servizio di polizia mortuaria e onoranze funebri;
- ee) servizio di sistemazione e/o riorganizzazione degli archivi comunali anche con supporto informatico;
- ff) sgombero neve e interventi antigelo;
- gg)prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- hh)servizi tecnici di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- ii) servizi di supporto tecnico amministrativo alle attività degli uffici del Comune, esclusi quelli di cui all' art. 24;
- jj) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- kk) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art.10, comma 7, del Codice dei Contratti fino al limite di euro 100.000,00.

- 2. Possono essere eseguite in economia i servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori elencati all'articolo 7 del presente regolamento o alla fornitura di beni in economia elencati all'articolo 8 del presente regolamento.
- 3. Il ricorso all'acquisizione di servizi in economia è inoltre consentito nelle sequenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 10 - Interventi misti

- 1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) del presente Regolamento.
- 2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

- 1.L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato come individuato dal competente dirigente ed in relazione agli stanziamenti attribuiti con il bilancio di competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento d'individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'area che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Procedimento in economia mediante amministrazione diretta

- 1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il vigente Regolamento comunale di reclutamento e selezione del personale.
- 2. Il Responsabile di cui al sopra citato art. 11 provvede, altresì, all'acquisto del materiale, dei mezzi d'opera, nonché all'eventuale noleggio di quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
- 3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario

- 1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno <u>cinque</u> preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
- 2. La lettera di invito, di norma, contiene:

Per forniture e servizi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;

- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- o) la dichiarazione di accettazione di quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Per lavori:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- q) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) termini e modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la dichiarazione di accettazione di quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- 3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) nel solo caso di **lavori** di cui all'art. 7 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro **40.000,00**;
 - b) nel solo caso di **forniture e servizi** di cui, rispettivamente, agli art. 8 e 9 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro **40.000,00**;
 - c) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - d) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00, nel rispetto di quanto disposto all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento;
 - e) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00 nel rispetto di quanto disposto all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 14 - Atti della procedura

- 1. Al fine di procedere all'affidamento di forniture servizi e lavori in economia individuati nel presente regolamento il responsabile del procedimento predispone apposita determinazione a contrarre nella quale dovranno essere precisati gli elementi di cui all'articolo 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267² di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
- 2. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica (appositamente certificata). Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, dovrà essere confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
- 3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
- 4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
- 5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 – Requisiti degli operatori economici

- 1. Gli operatori economici da invitare alle procedure in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti.
- 2. Il Responsabile di cui all'art. 11 del presente Regolamento, provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità

² Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure:

^{1.} La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

^{2.} Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti.

3. I soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici appositamente predisposti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 e 11, del Codice dei contratti.

Art. 16 - Scelta del contraente

- 1. La scelta del contraente dovrà essere effettuata, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con uno dei seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
- 2. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si provvederà a nominare la commissione giudicatrice con le modalità e nei tempi indicati all'art. 84 D.Lgs. 163/2006³.

³ Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
- 2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto
- 3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
- 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
- 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
- 8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza
- 9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale .
- 10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

- 3. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, la scelta delle offerte sarà effettuata dal Responsabile dell'area.
- 3bis. In ogni caso le buste contenenti i preventivi sono aperte dal responsabile del procedimento con l'assistenza in qualità di testimoni di due dipendenti. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del procedimento e da due testimoni.
- 4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta verrà redatto un verbale sintetico che, nel caso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, dovrà essere corredato dalla motivazione contenente l'iter logico seguito nella attribuzione del punteggio che ha determinato l'affidamento.
- 5. Il sopra citato verbale è approvato con determinazione del responsabile d'area. Con la stessa determinazione verrà assunto l'impegno di spesa qualora non sia stato già effettuato in precedenza.

Art. 17 Pubblicità e comunicazioni

- 1. Le procedure in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, rispettivamente, agli art. 122 e 124 del codice dei contratti.
- 2. Le procedure in economia, comunque sono espletate, nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
- 3. La stazione appaltante provvederà a pubblicizzare mediante pubblicazione sul sito internet del Comune l'esito degli affidamenti con report annuale (avviso di post-informazione) mediante cottimo fiduciario di lavori di importi superiori a 40.000 euro e dei servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro.

Art. 18 Stipulazione contratto

- 1. Il contratto per le prestazioni affidate mediante cottimo fiduciario, <u>fino all'importo di 20.000,00 euro</u>, è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
- 2. La scrittura privata di cui al c.1 è soggetta a registrazione in caso d'uso.
- 3. Il contratto per le prestazioni affidate mediante cottimo fiduciario, di importo superiore a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, e fino al limite massimo

^{11.} Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

^{12.} In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

previsto nel presente Regolamento è stipulato mediante atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

- 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- 2. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'articolo 11 o da altro soggetto che ne abbia la competenza. Il predetto verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20- Lavori di somma urgenza

- 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
- 3. Del verificarsi dei lavori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile dell'area tecnica.
- 4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
- 5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile dell'area tecnica se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei

- lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
- 6. Qualora i lavori di cui al comma 1 del presente articolo non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il Responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
- 7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

- 1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
- 2. Il Responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1 Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228⁴, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell' articolo 6 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

⁴ Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

^{1.} Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. (comma così modificato dall'articolo 4-novies, comma 2, legge n. 205 del 2008)

^{2.} Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Comma così modificato dal comma 1067 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
- 2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo annuo dei lavori per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di **euro 200.000,00**.

Art. 23 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. Le attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potranno essere affidate a soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge mediante convenzionamento diretto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991, il tutto in conformità alla legge regionale n. 26/2009 e della D.G.R. n. 287/2010.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

- 1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 163 del 2006, comma 1⁵, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui all'art.91 del Codice dei contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti e agli artt. 44 e ss. del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti quali, a titolo esemplificativo, prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, l'impiantistica, le fonti alternative di energia ed il risparmio energetico, l'ambiente e l'ecologia;
 - d) i servizi di urbanistica e paesaggistica.
- 2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo <u>inferiore a euro 40.000,00</u> possono essere affidati <u>direttamente</u> ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile di cui all'articolo 11.
- 3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo <u>pari o superiore a 40.000</u> <u>euro e inferiore a euro 100.000,00</u> sono affidati a soggetti di cui all'art.

⁵ Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

^{1.} Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.....

90, comma 1 lettere d) e) f) f bis) g) h) del Codice dei Contratti⁶, individuati previa procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, iscritti all'Elenco dei professionisti abilitati, in atti all'ufficio tecnico comunale e, fino alla sua predisposizione, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, riguardanti anche le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzative. In ogni caso l'individuazione dei soggetti da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Il responsabile dell'area tecnica espliciterà di volta in volta nella determina di indizione della gara il criterio da adottarsi per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara.

- 4. Per prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono competenze specialistiche il Responsabile del procedimento può pubblicizzare l'eventuale affidamento mediante avviso sul sito del Comune.
- 5. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 2 e 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza.
- 6. La Stazione Appaltante <u>non può affidare incarichi</u> di cui ai comma 1 del presente articolo qualora:
 - a) nel corso dell'anno siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro come risultante dal contratto o dal disciplinare sottoscritto tra le parti;
 - b) nei tre anni precedenti sia stata espletata la procedura per controversie, risarcimento danni al Comune, relativa a un incarico affidato al professionista, oppure l'intervento affidato al professionista non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
 - c) l'Amministrazione abbia dovuto sostenere maggiori spese dovute ad errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Si considerano errori o di omissioni di progettazione ai sensi dell'art. 132 c. 6 del Codice dei Contratti l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici

⁶ Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla <u>legge 23 novembre 1939, n. 1815</u>, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla <u>categoria 12 dell'allegato II A</u> stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.

- prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
- 7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- 8. I servizi di cui al comma 1 lettere a) b) c) d), del presente articolo, di importo **pari o superiore a euro 100.000,00** sono affidati con le modalità di cui all'articolo 91, comma 1, del Codice dei contratti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 25 - Garanzie

- 1. I soggetti candidati agli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 e di forniture e servizi fino a 40.000,00 euro sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria qualora si ricorra all' affidamento diretto.
- 2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice dei contratti, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 26 - Collaudo o verifica della regolare esecuzione

- 1. I lavori, le forniture e i servizi in economia sono soggetti a collaudo o a certificato di regolare esecuzione entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e comunque prima del saldo finale della prestazione effettuata.
- 2. Per lavori, forniture, servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 il collaudo o la verifica della regolare esecuzione può essere effettuata in forma sintetica.
- 3. Il collaudo o verifica di cui sopra non è necessaria per i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 ed è sostituita dal nulla osta alla liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
- 4. Il collaudo o verifica della regolare esecuzione, per lavori, forniture e servizi di importo superiore ad euro 20.000,00 è eseguito dal Responsabile di cui all'art. 11 del presente Regolamento o da soggetto da lui nominato in possesso della necessaria competenza in relazione al lavoro, alla fornitura o al servizio da accertare.

Art. 27 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, la Stazione Appaltante dopo formale diffida

o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 28- Contenzioso

1. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie dei diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti si farà ricorso alle procedure di cui agli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29- Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Art. 30 – Principio di prevalenza

Le disposizioni legislative e regolamentari da parte di organi sovra-comunali intervenute successivamente all'approvazione del presente regolamento prevalgono sulle disposizione di quest'ultimo senza che sia necessaria la sua materiale modifica.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale, ad intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.